**COMUNITÀ MONTANA DELLA LESSINIA**

**PARCO NATURALE REGIONALE DELLA LESSINIA**

*Piazza Borgo, 52 - 37021 - BOSCO CHIESANUOVA (VR)*

**Deliberazione di Giunta Comunitaria n. 31 del 05.05.2014**

## Art. 1

## Generalità

1. La raccolta dei funghi epigei nell'ambito del territorio della Comunità Montana della Lessinia è autorizzata nel rispetto della legge regionale n. 23 del 19.8.96, delle disposizioni esecutive emanate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 739 del 02.05.2012 e delle disposizioni di seguito specificate.

## Art. 2

## Autorizzazione alla raccolta

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 23/96, la raccolta dei funghi è subordinata al possesso di un titolo per la raccolta nell'ambito della Comunità Montana. Il titolo è costituito dalla ricevuta del versamento in C/C postale di un contributo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi, il cui importo è stabilito al successivo art. 4, accompagnato da documento di identità in corso di validità.

## Art. 3

Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta (ricevuta del versamento in c/c postale).

Sono esentati dall'obbligo di versamento del contributo previsto al precedente art. 2 i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico per la raccolta nei rispettivi fondi, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

## Art. 4

## Permessi

Il titolo di cui sopra si intende acquisito con il versamento del contributo di cui all'art. 16 della L.R. 23/96. La validità del titolo annuale è fissata in mesi 12 dalla data di versamento del contributo.

Il versamento deve essere effettuato sul c/c postale n. 15704372 intestato alla Comunità Montana della Lessinia, nella misura sotto riportata e la relativa attestazione di pagamento deve essere conservata per tutto il periodo di validità e esibita unitamente ad un documento di identità in corso di validità in caso di accertamento.

La misura del contributo è così stabilità:

a) permessi annuali per residenti € 10,00

b) permessi annuali per non residenti € 50,00

c) permessi mensili € 25,00

d) permessi settimanali € 10,00

e) permessi giornalieri € 5,00

La Giunta della comunità Montana può aggiornare annualmente la misura del contributo di cui sopra;

Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.

## Art. 5

## Giornate di raccolta

I possessori del titolo (versamento del contributo) possono effettuare la raccolta dei funghi nelle giornate di martedì, venerdì, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali.

I residenti, nonché i proprietari o affittuari di terreni limitatamente agli stessi, possono effettuare la raccolta tutti i giorni della settimana.

## Art. 6

## Limiti di raccolta

Il quantitativo massimo per persona al giorno di funghi raccoglibili è di kg 3, di cui non più di kg 1 delle specie espressamente elencate nell'art. 3 della L.R. 23/96.

I funghi raccolti da un minore di 14 anni concorrono a formare il quantitativo giornaliero consentito agli accompagnatori già autorizzati.

La raccolta dei funghi non commestibili (in assenza di autorizzazione speciale) è consentita solo a docenti di ogni ordine e grado o appartenenti ad associazioni che hanno finalità didattiche e di educazione ambientale e che possono dimostrare i requisiti soggettivi e le finalità in coerenza alle disposizioni, sempre che in possesso del titolo di cui all'art. 2 della Legge Regionale e con il limite giornaliero di n. 3 esemplari di specie.

I proprietari, gli usufruttuari, i conduttori del fondo e i loro familiari, non hanno limitazioni nella quantità di raccolta, relativamente ai fondi di proprietà o in possesso.

I titolari di autorizzazione speciale di cui all'art. 5 dell'Allegato A alla D.G.R. Veneto 739/2012 devono attenersi a quanto prescritto nel provvedimento di autorizzazione.

Resta salva, peraltro, la facoltà del proprietario o di chi abbia il godimento del fondo, di escludere l'accesso ai ricercatori dotati di titolo, a tutela del proprio diritto di proprietà o di godimento, secondo i principi generali del diritto.

L'esercizio della facoltà di cui al comma precedente potrà essere manifestata in forma idonea a portarla inequivocabilmente a conoscenza dei terzi, posizionando lungo i confini tabelle recanti il divieto.

La tabellazione è a carico del proprietario.

## Art. 7

## Agevolazioni alla raccolta

Le agevolazioni per i soggetti previsti dall'art. 10 della L.R. 23/96 sono così stabilite:

- accesso alla raccolta dei funghi epigei in ogni giorno della settimana;
- raccolta massima fino al triplo della quantità di cui al comma 1 art. 3 della L.R. 23/96;

Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;

b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agro-forestali.

Le autorizzazione per svolgere la raccolta di funghi epigei da parte dei soggetti sopra elencati sono rilasciate esclusivamente a persone fisiche, previa istanza da presentarsi alla Comunità Montana entro il 15 gennaio di ogni anno, alla quale devono essere allegati i seguenti documenti:

a) per il primo anno

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il richiedente dichiara di possedere i prescritti requisiti di legge e di effettuare la raccolta per integrare il proprio reddito.
- Marca da bollo (di competente importo).
- Prova dell'avvenuto versamento alla Comunità Montana della somma di € 51,64 quale contributo di cui all'art. 16 della L.R. 23/96.

b) Per gli anni successivi

- Gli stessi documenti di cui al punto precedente.
- Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi dalla quale si deduca l'effettiva integrazione del reddito derivante dalla vendita dei funghi.

Per la definizione del reddito e quindi per l'accertamento del requisito della integrazione, alfine dell'agevolazione alla raccolta dei funghi, si rinvia alle norme contenute nel D.P.R. 22.12.86 n. 917 ( T.U. delle imposte dei redditi) e all'art. 6 dell'Allegato A) alla D.G.R.Veneto n. 739/2012.

La residenza richiesta al fine del riconoscimento delle agevolazioni alla raccolta è riferita ai Comuni della Comunità Montana della Lessinia.

Il numero massimo delle autorizzazioni di cui al presente articolo, non può superare le 2 unità ogni 5.000 ettari di territorio della Comunità Montana.

## Art. 8

## Corsi Didattici e Formativi

La Giunta della Comunità Montana stabilirà il programma dei corsi didattici da attuare ai sensi dell'art. 7 della L.R. 23/96, avvalendosi di personale proprio ovvero della collaborazione delle associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale o di altri Enti.

La Giunta della Comunità Montana stabilirà il calendario dei corsi formativi, finalizzati alla conoscenza delle specie fungine, che dovranno avere una durata minima di dodici ore di lezione.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato comprovante la partecipazione.

Il rilascio di cui sopra è subordinato alla frequenza di almeno l'80% delle ore di lezione del programma.

## Art. 9

## Rinvio

Per quanto non espressamente riportato, si fa riferimento alla L.R. 23 del 19 agosto 1996 e s.m.i., e all'allegato A) alla D.G.R. Veneto n. 739 del 02.05.2012.

**********